



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/126/CU4/C8

9/17/2010

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "DELEGHE AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA"

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.**

Punto 4) Odg Conferenza Unificata

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso all'unanimità parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- di prevedere l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 281/1997 su tutti gli schemi di decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6;
- di inserire dopo l'articolo 8 il seguente articolo: Art. 8 bis. 1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- di inserire all'art.3 lettera c) dopo le parole " nonché con l'introduzione di forme di supporto" la parola "individuale", al fine di garantire il ricorso ad operatori professionalmente qualificati;
- di sostituire la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 con la seguente: g) l'assegno universale è cumulabile con altri assegni e prestazioni di natura assistenziale a favore delle famiglie, erogati dalle Regioni, dalle Province autonome e dai Comuni. Gli assegni e le prestazioni non concorrono a formare il reddito complessivo;

La Conferenza ha altresì condiviso all'unanimità le seguenti considerazioni:

- Il testo del disegno di legge, in particolare all'art. 1 commi 1 e 2, nella previsione dei principi generali, pare prospettare una focalizzazione della conciliazione della vita familiare con il lavoro quale questione quasi esclusivamente femminile, cioè strettamente funzionale alla crescita dell'occupazione femminile. Al fine di favorire un cambiamento culturale e il superamento degli stereotipi che, nei fatti, limitano il conseguimento della parità tra uomini e donne, le politiche di conciliazione dovrebbero coniugarsi anche con la promozione del principio di equa condivisione delle

responsabilità di cura tra i genitori. La predisposizione di modelli di lavoro agile e flessibile dovrebbe quindi essere funzionale non solo ad incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito (dando per scontato che il primo sia il padre) e l'occupazione femminile ma anche a favorire la condivisione delle responsabilità di cura tra i genitori. Tale approccio, che vede la conciliazione quale questione che riguarda in modo paritario entrambi i genitori, e non solo le madri, risulta del resto in linea con gli orientamenti dell'Ue (cfr. principio 9, Pilastro europeo dei diritti sociali) e delle convenzioni internazionali. Superare l'approccio che vede nella conciliazione una questione prevalentemente legata alla promozione dell'occupazione femminile, favorirebbe anche il cambiamento culturale per accrescere la fruizione da parte dei padri dei congedi parentali nonché di quelli di paternità.

Roma, 9 luglio 2020

1

2